



COMUNE DI POGGIOMARINO

CITTA' METROPOLITANA di NAPOLI

ORDINANZA N° 129

- 8 LUG 2020

PROT. 16771

- 8 LUG 2020

DIVIETO DI ABBRUCIAMENTO RESIDUI VEGETALI IN PERIODO DI MASSIMA PERICOLOSITA', TAGLIO DI ERBA ED ARBUSTI CHE OCCUPANO STRADE E MARCIAPIEDI PUBBLICI.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

PREMESSO CHE

- il Settore Protezione Civile ha emesso Decreto n. 123 del 24/06/2020 recante "*Dichiarazione dello stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi per l'anno 2020*";
- l'abbruciamento dei residui vegetali in campo agricolo e forestale crea un danno nocivo per le persone, soprattutto bambini, anziani e quelle con difficoltà respiratorie;
- l'abbandono e l'incuria da parte dei privati, degli appezzamenti di terreno, sia all'interno che fuori dal centro abitato, comportano il diffondersi di rovi e sterpaglie che, con le temperature elevate, sono la causa principale di incendi e favoriscono altresì il proliferare di animali in genere;

RITENUTO necessario, onde evitare la recrudescenza del fenomeno, predisporre idonee misure a tutela dell'incolumità e della salute pubblica;

Vista la legge n.353/2000 - Legge quadro in materia di incendi boschivi;

Visto il Titolo III del D.Lgs n. 139/06 in materia di prevenzione incendi boschivi;

Visto il Decreto Dirigenziale Regione Campania n.51 del 13/06/2019;

Visto il D.L. IO dicembre 2013 n. 136, convertito in Legge 6 febbraio 2014 n. 6;

Vista la legge n.225/92 - Istituzione del Servizio Nazionale di Protezione Civile;

Visto l'art. 14, comma 8 lettera b della legge n. 116 del 2014;

Visto il D.Lgs n.267/2000 - in materia di ordinanze sindacali contingibili ed urgenti per la prevenzione ed eliminazione di gravi pericoli per l'incolumità pubblica;

Visto il D.Lgs n.152/2006 - norme in materia ambientale;

Visti gli artt. 449 e 650 del Codice Penale.

ORDINA

- a) Il divieto di compiere azioni che possono arrecare pericolo anche immediato di incendio nelle zone boscate e cespugliate e in tutti i terreni condotti a coltura agraria c/o incolti;
- b) Il divieto di accendere fuochi o bruciare le ceppaie delle colture graminacee e leguminose, le erbe, i rovi, la sterpaglia, ecc., in prossimità di boschi, sui terreni agrari, su campi coltivati e incolti, sui prati, lungo le strade comunali, provinciali, statali e ferrate.
- c) ai proprietari e/o conduttori di aree agricole e terreni non coltivati, incolti e abbandonati, di provvedere, sotto la propria responsabilità e a propria cura e spese, ad effettuare i relativi interventi di pulizia mediante la rimozione di ogni elemento o condizione che possa rappresentare pericolo per l'incolumità e l'igiene pubblica, in particolar modo provvedendo all'estirpazione di sterpaglie e cespugli, stoppie fresche e arbusti, al taglio di siepi, di vegetazione e rami che si pendono sulla sede o sul ciglio di strade pubbliche;

DISPONE

La validità della presente Ordinanza fino al 30 Settembre 2020 salvo eventuale emanazione di espressa ordinanza revoca o di rinnovo della medesima;

Che la diffusione del contenuto della presente ordinanza mediante pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio, sul sito internet del Comune e affissione sul territorio comunale, che per i provvedimenti di competenza, venga trasmessa:

Alla Regione Campania, Assessorato all'Ambiente Difesa del Suolo e protezione Civile
Alla Regione Carabinieri Forestale Campania Stazione di Roccarainola
Al Comando Carabinieri di Poggiomarino;
Al Commissariato P.S. di San Giuseppe Vesuviano
Al Nucleo Volontari di Protezione Civile;
Al Settore Ambiente Comunale.
Al Settore Polizia Municipale

SANZIONI

- In caso di procurato incendio, verrà applicata una sanzione per un importo non inferiore ad euro 1.032,91 e non superiore ad euro 10.329,14, ai sensi dell'art. 10 comma 6 della Legge 21/11/2000 n° 353. La sanzione amministrativa verrà irrogata, secondo le modalità previste dalla legge 24 novembre 1981, n°689; a carico degli inadempienti/responsabili, verrà altresì inoltrata denuncia all'Autorità Giudiziaria, ai sensi dell'art. 650 del Codice Penale.
- Per il reato di combustione di rifiuti depositati in aree non destinate a discarica è prevista la condanna da due a cinque anni di carcere che può essere aggravata nell'ipotesi in cui ad appiccare il rogo sono aziende (Legge 6/2014).
- in caso di mancata pulizia delle aree e terreni privati, sarà applicata una sanzione amministrativa pecuniaria di euro 250.00; se oltre all'incuria si dovesse accertare anche l'abbandono di rifiuti, si procederà altresì ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii;

- in caso di mancata rimozione e pulizia di arbusti, siepi e rami che si propendono sulla sede stradale o sul ciglio di strade adibite al pubblico transito, sarà applicata una sanzione ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs 285/92 e s.m.i. del pagamento di una somma da euro 168 a euro 674.

INFORMA

che avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, entro 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio, secondo le modalità di cui alla Legge 06/12/1971 n. 1034 ovvero, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Dalla residenza Municipale lì, 08 Luglio 2020

IL Commissario Straordinario
Dott.ssa Carolina IOVINO



